



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109

email protbelvedere@tiscali.it sito web www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA contingibile e urgente N. 364

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO il D.L.vo n°267 del 18/08/2000;

VISTE le note Ministeriali e Prefettizie;

VISTI il decreto legge n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020, e il decreto legge n.125 del 7 ottobre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, il DPCM del 13 ottobre 2020, nonché il DPCM del 18 ottobre 2020;

VISTE tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria riguardanti le *< misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019... nonché rese ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica >*, con individuazione di specifiche misure da adottarsi nelle cosiddette zone rosse ad alto rischio di diffusione del contagio;

VISTE le crescenti positività al Covid-19 registrate dall'ASP di Cosenza in alcune zone di questo Comune;

RITENUTO che le situazioni di diritto fin qui esposte, unitamente a quelle di fatto che si stanno registrando in questo Comune e negli altri vicini, integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che

- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132) ha tra l'altro espressamente previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate, una o più misure limitative, quali ad esempio, gli spostamenti delle persone fisiche, la circolazione, la sospensione delle attività produttive;

DATO ATTO che le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti hanno disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali, riallineando le misure in base a quanto fissato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e nelle disposizioni a esso correlate e, riguardo a particolari aspetti, rafforzate in forma più

restrittiva, secondo quando consentito ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020;

VISTE tutte le precedenti Ordinanze di questo Sindaco in *materia anti Covid-19*, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti;

ORDINA

a decorrere dalla data odierna e fino a tutto il 13 novembre 2020, ove non vengano emessi prima nuovi provvedimenti statali e/o regionali in deroga:

1. È disposto l'obbligo sull'intero territorio comunale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida anticontagio, anche relativamente alle esenzioni.

2. È confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

3. Dal 26 ottobre 2020 fino a tutto il 13 novembre 2020, è disposta la sospensione delle attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, che faranno ricorso alla didattica digitale integrata, prevedendo adeguati controlli atti a verificare l'effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio per tutto l'arco delle giornate di lezione, anche a cura dell'amministrazione comunale.

4. Dal 26 ottobre fino a tutto il 31 ottobre 2020, sono altresì sospese, per motivi strettamente legati alla salute pubblica, in quanto sono stati riscontrati alcuni alunni positivi al Covid-19 e altri appartenenti a nuclei familiari ove pure sussistono casi di contagi, le scuole secondarie di primo grado (medie), primarie (elementari) e dell'infanzia.

5. Non sono consentiti spostamenti su tutto il territorio regionale, dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute, che dovranno essere giustificate da autodichiarazione.

6. In occasione della prossima commemorazione dei defunti, in accordo con la Curia Vescovile, non saranno celebrate funzioni religiose nel Cimitero comunale e si raccomanda fortemente di evitare assembramenti in occasione delle visite ai defunti al Cimitero e nei pressi; la Polizia Municipale e la Protezione Civile vigileranno per uno scaglionamento degli ingressi diluiti in più giorni.

Si avverte che salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni.

DISPONE

Che l'Ordinanza sia trasmessa alla Regione Calabria, al Prefetto di Cosenza e al Dipartimento di Prevenzione ASP di Cosenza, all'ufficio SUAP, alla Polizia Municipale e ai Carabinieri di Belvedere Marittimo, che vigileranno sul rispetto della presente ordinanza.

Dispone che venga pubblicata online sul sito del Comune e che ne sia data ampia diffusione.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 24 ottobre 2020.



IL SINDACO
(Dott. Vincenzo CASCINI)

